



## ***Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara***

---

### **Procedura per la gestione delle segnalazioni di presunti illeciti (c.d. *whistleblowing*)**

---

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara (C.F.: 80006200382), corrente in Ferrara, via del Naviglio 33/A, alla luce di quanto previsto dalla disciplina nazionale in materia di prevenzione della corruzione, segnalazione di presunti illeciti e tutela del segnalante<sup>1</sup>, ha approvato nella riunione del Consiglio Direttivo del 22/02/2024, Delibera n. 14/2024/D – su proposta della Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e previo parere del Responsabile per la Protezione dei Dati designato, per quanto di competenza – la seguente procedura, disponendo che sia distribuita ai dipendenti ed agli stessi venga erogata l'opportuna attività di formazione.

\*\*\*\*\*

#### **INDICE**

<b>1. Definizioni rilevanti</b> .....	2
<b>2. Riferimenti normativi</b> .....	2
<b>3. Premessa e scopo</b> .....	3
<b>4. Ruoli e responsabilità</b> .....	3
<b>5. Procedura</b> .....	4
<b>6. Controlli e sanzioni</b> .....	8

---

<sup>1</sup> Sistema di prevenzione e conformità introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*” e successivamente modificata da ulteriori interventi normativi, ivi compresa la legge 30 novembre 2017, n. 179, rubricata “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”.

## **1. Definizioni rilevanti**

Ai fini della presente procedura:

- per “**segnalazione**”, si intende ogni denuncia di presunti illeciti operata da chiunque ne abbia avuto conoscenza o sospetto mediante la presente procedura e ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.
- per “**segnalante**”, si intende qualsiasi soggetto, dipendente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara, iscritto all’ dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara o esterno, che segnali al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza o agli organi legittimati ad intervenire violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico.
- per “**segnalato**”, si intende qualsiasi persona il cui comportamento, attivo o omissivo, sia oggetto di una segnalazione.
- per “**Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza**” (o, per brevità, “**RPCT**”) si intende il soggetto – in possesso dei necessari requisiti di imparzialità ed indipendenza, legittimato a conoscere i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l’identità<sup>2</sup> – che riceve e prende in carico le segnalazioni, realizzando una prima attività, obbligatoria per legge, di loro verifica ed analisi e dando seguito alle azioni conseguenti.

## **2. Riferimenti normativi**

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
- DECRETO LEGISLATIVO – Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante il recepimento della Direttiva UE n. 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”
- LINEE GUIDA ANAC – Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-*bis*, del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*) (Autorità Nazionale Anticorruzione, 9/6/2021)

---

<sup>2</sup> Pertanto, la delibera di approvazione della presente procedura dovrà intendersi, a fini di protezione dei dati, quale autorizzazione al trattamento da parte del Titolare, ai sensi e per gli effetti del c.d. artt. 29 e 32, paragrafo quarto, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 ed art. 2-*quaterdecies* D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come introdotto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

- LINEE GUIDA TA – A best practice guide for whistleblowing legislation (Transparency International, 2018)
- GDPR – Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/4/2016, n. 679
- CODICE PRIVACY – Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.
- CODICE DI COMPORTAMENTO – Codice di Comportamento dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara

### 3. Premessa e scopo

La presente procedura si inserisce nel più ampio contesto delle azioni adottate dall’Ente in ottica di prevenzione e contrasto di potenziali eventi corruttivi e di miglioramento della trasparenza nei confronti di iscritti e cittadini. In quest’ambito, il Consiglio Direttivo ha già valutato, con delibera del 18/03/2021 n. 25/2021/D, di nominare Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) la Consigliera Arlene Maltoni.

Tra le diverse aree di interesse per un efficace presidio di rischi di questa natura, è presente la gestione delle segnalazioni di presunti illeciti (c.d. *whistleblowing*), in relazione alle quali era stata già approvata dal Consiglio Direttivo una specifica procedura, con delibera del 25/01/2022.

Si tratta di un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’Ente di appartenenza nonché, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo al buon esercizio dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.

La presente procedura è quindi volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il segnalante, con lo scopo essenziale, oltre che di prevenire la commissione di condotte penalmente rilevanti, evitare o risolvere tempestivamente eventuali patologie organizzative o inefficienze delle procedure interne di *governance*, sempre nel rispetto delle garanzie assegnate, nei diversi procedimenti che dovessero scaturirne, al segnalato.

Intende, inoltre, rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito è fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento, anche in attuazione delle innovazioni previste dal Decreto Legislativo.

### 4. Ruoli e responsabilità

UFFICIO/RUOLO	RESPONSABILITÀ
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)	Ha la responsabilità di valutare le segnalazioni pervenute mediante i canali predisposti con la presente procedura, al fine di dar seguito a tutte le azioni, legali ed organizzative, necessarie a perseguire eventuali illeciti, prevenirne la commissione e tutelare il segnalante.  Ai fini della presente procedura, dunque, assumerà, ad ogni effetto di legge, il ruolo di Responsabile della Segnalazione, che, sulla base delle previsioni della presente procedura, potrà essere eventualmente

	condiviso con altra persona nominata dal Consiglio Direttivo ovvero nell'ambito di Gruppo di Lavoro.
Consiglio Direttivo	Ha la responsabilità di assistere il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, fornendo le risorse necessarie alla miglior esecuzione della presente procedura e monitorandone la corretta e completa implementazione.

## 5. Procedura

### SEGNALAZIONE INTERNA

#### a) destinatari

La presente procedura è destinata ai seguenti soggetti che hanno rapporti con l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara:

- lavoratori subordinati, ivi compresi i: lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D. Lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio; lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del D. L. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l. n. 96/2017);
- lavoratori autonomi;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso società private che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e i consulenti;
- volontari e tirocinanti;
- azionisti persone fisiche;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Quanto previsto si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente procedura.

#### b) canali di segnalazione e strumenti adottati

##### **I) Segnalazione in forma scritta mediante Piattaforma**

Ad esito di valutazione comparativa degli strumenti offerti dal mercato, il Consiglio Direttivo, su proposta della RCPT, ha già scelto di adottare, il servizio “*Whistleblowing PA*” (<https://www.whistleblowing.it/>).

Sulla base delle informazioni disponibili tramite il sito web di riferimento, Whistleblowing PA è un progetto nato dalla volontà di “*Transparency International Italia*” (<https://www.transparency.it/>) e di “*Whistleblowing Solutions Impresa Sociale*” (<https://www.whistleblowingsolutions.it/>) di offrire a tutte le Pubbliche Amministrazioni un software gratuito per dialogare con i segnalanti, grazie a modalità che garantiscono l'anonimato.

La piattaforma è realizzata tramite il software “*GlobaLeaks*” ed è conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti. Garantisce il mantenimento e l'aggiornamento della piattaforma e non richiede interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all'ente. Basata sul software GlobaLeaks, permette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell'ente e di dialogare con i segnalanti, anche in modo anonimo. Inoltre, Whistleblowing PA è un servizio certificato AGID.

Tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane possono aderire al progetto, registrandosi sul sito web; completata la registrazione, l'Ente ha accesso alla propria piattaforma personale che sarà resa disponibile in cloud e accessibile su internet ad un indirizzo specifico per ciascuna PA.

A fini di Protezione dei Dati, il Fornitore ha previsto un'apposita nomina a Responsabile del trattamento di dati personali<sup>3</sup> e, sul versante della sicurezza delle informazioni, è in possesso di certificazione del rispetto dello standard internazionale ISO/IEC 27001:2017<sup>4</sup>.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, dunque, saranno consegnate alla RPCT le credenziali di accesso al servizio; quest'ultima, le modificherà a tutela della riservatezza di eventuali segnalanti che ritenessero di voler rimanere anonimi.

## ***II) Segnalazioni in forma Orale***

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma orale mediante richiesta di un incontro diretto con la RPCT effettuata presso la Segreteria dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara dal segnalante.

## ***III) Segnalazione inviata ad un soggetto non competente***

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dalla RPCT, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, quest'ultima è considerata "segnalazione *whistleblowing*" e va trasmessa, entro giorni 7 (sette) dal suo ricevimento, alla RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta quest'ultima è considerata quale segnalazione ordinaria.

La segnalazione, indipendentemente dalla modalità di ricezione, è registrata nella piattaforma, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti sulla piattaforma è limitata alla sola RPCT ovvero al diverso Responsabile della Segnalazione che fosse eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo, abilitata/o con specifici profili funzionali di accesso al sistema, tracciati attraverso *log*.

### ***c) Valutazione dell'oggetto delle segnalazioni***

Giova ribadire che, ai fini dell'applicazione della presente procedura, saranno considerate ***rilevanti*** le segnalazioni che riguardino comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

In particolare, la segnalazione potrà riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- realizzate in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;

---

<sup>3</sup> Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016, n. 679.

<sup>4</sup> Standard in materia di sicurezza delle informazioni denominato "*Information security management systems*".

- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara.

Al contrario, saranno considerate **non rilevanti** le segnalazioni che riguardano:

- doglianze di carattere esclusivamente personale del segnalante;
- rivendicazioni e/o istanze che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro;
- rapporti di carattere personale con il superiore gerarchico o con i colleghi;

per le quali occorrerà far riferimento alle disposizioni giuslavoristiche applicabili, con le relative procedure.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura, inoltre, le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Legislativo ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al citato decreto.

La RPCT, dopo aver compiuto l'attività istruttoria necessaria per l'analisi e la verifica delle segnalazioni, provvederà:

- qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, a disporre l'archiviazione motivata;
- se reputi fondata la segnalazione, alla comunicazione agli organi preposti interni o alle competenti istituzioni esterne, secondo il caso specifico, oltre che al segnalante<sup>5</sup>.

#### **d) termini di evasione**

La RPCT, in ogni caso, provvederà a fornire al segnalante:

- entro giorni 7 (sette) dalla data di ricezione della segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
- entro 3 (tre) mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di giorni 7 (sette) dalla presentazione della stessa, un riscontro alla segnalazione. Tale riscontro può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative alle attività svolte a seguito della ricezione della segnalazione e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, la RCPT comunica gli esiti al segnalante.

#### **e) archiviazione della documentazione**

La documentazione – sia essa cartacea ed elettronica, ivi incluso il fascicolo dedicato alle singole segnalazioni e contenente la documentazione relativa alle attività di verifica preliminare ed accertamento e relativi risultati – elaborata e gestita nella procedura in oggetto, è tenuta a cura della RPCT ed è conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non

---

<sup>5</sup> Riscontro da intendersi anche ai sensi del Decreto Legislativo e di quanto contenuto nella delibera A.N.A.C. n. 311 del 12 luglio 2023.

oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione<sup>6</sup>.

Per quanto sopra non espressamente sopra indicato ai fini della conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni, si fa rinvio al contenuto dell'art. 14 del Decreto Legislativo.

#### ***e) costituzione del Gruppo di Lavoro [eventuale]***

Ai sensi delle Linee Guida ANAC:

*«Visti i numerosi e delicati compiti affidati dalla legge al RPCT nonché l'ampiezza delle responsabilità a suo carico in caso di inadempimento, l'Autorità ritiene fondamentale che questi possa avvalersi, laddove le dimensioni organizzative lo consentano, di un gruppo di lavoro dedicato per svolgere l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni. Qualora l'amministrazione o ente decida di costituire il gruppo di lavoro, si raccomanda che: sia composto da soggetti in possesso di competenze trasversali rispetto ai principali compiti e attività dell'ente; i componenti siano identificati in apposito atto organizzativo»<sup>7</sup>.*

Il Consiglio Direttivo, pertanto, anche sulla scorta del volume di segnalazioni eventualmente trattate in esecuzione della presente procedura, valuterà se disporre la nomina di tale gruppo di lavoro e, in tal caso, quali figure inserirvi, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge applicabili e dell'interpretazione fornita dall'Autorità competente.

### **SEGNALAZIONE ESTERNA**

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In ottemperanza all'art. 7 del Decreto Legislativo l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") ha attivato un apposito canale di segnalazione esterna. Le informazioni e istruzioni rilevanti in merito alle segnalazioni esterne gestite da ANAC sono reperibili sul sito dell'autorità stessa all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso da ANAC deve essere trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

---

<sup>6</sup> Nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 e del principio di cui agli articoli 5, § 1, lett. e) del GDPR e 3, comma primo, lett. e) del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

<sup>7</sup> Cfr. "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)" Autorità Nazionale Anticorruzione, 9/6/2021, Parte Seconda, § 1, pp. 27-28.

## **DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna con le modalità previste dal Decreto Legislativo e non è stato dato riscontro nei termini previsti dal medesimo decreto in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

### **6. Controlli e sanzioni**

La presente procedura entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, che è impegnato a verificarne periodicamente la corretta implementazione, pianificando eventuali azioni correttive e/o di miglioramento ed adeguando, se del caso, gli strumenti a disposizione della RPCT ovvero al diverso Responsabile della Segnalazione che fosse eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo.

\*\*\*\*\*

Ferrara, 22/02/2024

*Il Segretario*

Valentina Michellini



*Il Presidente*

Simone Vincenzi

